

Publicato il ____/10/2021

N. ____/2021 REG.PROV.CAU.
N. ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. ____del 2021, proposto da ____, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-Ministero della Difesa, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare, Aeronautica Militare, Aeronautica Militare - Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica - Commissione Medica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Verbale della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M., datato _____.2021, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO quale allievo maresciallo dell'Aeronautica Militare” al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentotrentotto marescialli, da avviare al 24° corso Allievi Marescialli (2021-2023) delle Forze Armate*” in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “*OD: astigmatismo miopico composto, OS: astigmatismo miopico composto, OO: astigmatismo miopico composto con ametropia eccedente le 4 diottrie*”;

- del Verbale rettificato della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M., datato _____.2021, ricevuto a mezzo pec nella medesima giornata, con il quale - in esito a istanza di accesso agli atti - è stato specificato che il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO quale allievo maresciallo dell'Aeronautica Militare, a mente del D.M. 4/6/2014, codice n. 11 dell'elenco generale della Direttiva Tecnica allegata (Profilo VS3)” al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentotrentotto marescialli, da avviare al 24° corso Allievi Marescialli (2021-2023) delle Forze Armate*” in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “*OD: astigmatismo miopico composto, OS: astigmatismo miopico composto, OO: astigmatismo miopico composto con ametropia eccedente le 4 diottrie*”;

- della certificazione sanitaria unica, datata _____.2021, rilasciata al ricorrente al termine della visita medica effettuata in pari data presso il centro di selezione e reclutamento dell'Aeronautica Militare - Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. “Angelo Mosso” - centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, in occasione dell'iter concorsuale per l'arruolamento nella categoria di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per il reclutamento di quattrocentotrentotto marescialli, da avviare al 24° corso Allievi Marescialli (2021-2023) delle Forze Armate”, nella parte in cui è attribuito il coefficiente 3 nell'apparato VS;

- del verbale a firma del T. Col.C.S.A.rn. :_____, datato _____.2021 redatto in sede di visita oculistica nei confronti dell'aspirante _____, nella parte in cui reca la diagnosi di “OO Astigmatismo miopico composto con ametropia eccedente le 4 diottrie”, nonché in relazione ai valori indicati alla voce “visus”(sfera e cilindro);

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- della graduatoria di merito per la Categoria/Specialità “Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche”, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 24° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare” (art. 1, comma 1, lettera c, del bando di concorso), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 1° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 24.08.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 1° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 2° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 07.09.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 2° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 3° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 17.09.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 3° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 4° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 28.09.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 4° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 5° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 05.10.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 5° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente la convocazione degli ammessi al 6° blocco di tirocinio per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui all'art. 15 e all'appendice aeronautica militare paragrafo 3.4 del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in data 28.09.2021, e dell'annesso l'elenco degli ammessi al 6° blocco di tirocinio del 24° concorso allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto M_D GMIL REG2021 0429030 del 29.09.2021, di modifica del bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale in pari data, nella parte in cui prevede che saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 12 del bando, ulteriori concorrenti;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo alla “*lettera S) Oftalmologia*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità al punto 7) “*I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore ai 10/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio*”, al punto 10) “*La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano*”, al punto 11) “*L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie*” e al punto 12) “*Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 4 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo al “*codice II*” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3VS nei casi di “*funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e*

l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, nonché dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare di cui in premessa”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 13, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione, con esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente bando, è definitivo e sarà comunicato seduta stante”;*

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1. Vista l'istanza di revoca o modifica del Decreto cautelare n. 5936 del 28 ottobre 2021, notificata e depositata in data 29 ottobre 2021;

Ritenuto che la precitata istanza merita adesione, in quanto il Decreto cautelare n. _____ del _____ ottobre 2021 reca l'erronea indicazione dell'organo verificatore incaricato (errore materiale);

Ritenuto che, per esigenze di semplificazione e di chiarezza, il Decreto cautelare n. ____ del _____ ottobre 2021 va revocato e non modificato;

Ritenuto, pertanto, che, sulla istanza di misure cautelari monocratiche, proposta unitamente al ricorso ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm - con cui si rappresenta la necessità del ricorrente di partecipare al prosieguo delle prove selettive- occorre provvedere come di seguito;

2. Vista la documentazione sanitaria, prodotta dal ricorrente (All.ti 9, 10 e 11 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se il ricorrente risulta affetto o meno della patologia: *“OD: astigmatismo miopico composto, OS: astigmatismo miopico composto, OO: astigmatismo miopico composto con ametropia eccedente le 4 diottrie”*, al fine di acclarare il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione- con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del

DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verifica dovrà aver luogo entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto;

b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

3. Ritenuto che, anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, allo stato, la posizione del ricorrente può essere tutelata mediante l'ammissione dello stesso "*con riserva*" a partecipare al prosieguo delle prove selettive -ove non ancora concluse- impregiudicata ogni decisione collegiale ;

Ritenuto che, in caso di esito della verifica sfavorevole per il ricorrente, il presente ordine di ammissione si intende revocato;

Ritenuto che l'omessa impugnativa della graduatoria definitiva del concorso de quo nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito web della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso;

Ritenuto che la P.A. è tenuta a consegnare al ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva;

4. Ravvisata l'opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 ed all'art. 2, comma 2°, cpa, il deposito, ai sensi dell'art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, contenente altresì i seguenti documentati chiarimenti:

- 1) quali prove selettive siano già state superate dal ricorrente - con indicazione della relativa votazione conseguita- ed a quali altre prove selettive il ricorrente non è stato sottoposto;
- 2) per quali date sono previsti - anche approssimativamente- la pubblicazione della graduatoria e l'incorporamento;
- 3) ogni altro atto e /o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie ed ammette il ricorrente "*con riserva*" al prosieguo delle prove selettive del concorso *de quo*, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio.

Dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva. Onera parte ricorrente della notifica del presente Decreto all'organo verificatore ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del _____ gennaio 2022.

Il presente Decreto sar eseguito dall'Amministrazione ed depositato presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti .

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno _____ ottobre 2021.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.